

Il trattamento giudiziario del sex offender: vecchi limiti, nuove opportunità

The judicial treatment of sex offenders: old limits, new opportunities

Felice Carabellese • Mariateresa Urbano • Fulvio Carabellese • Giacomo Gualtieri • Andrea Pozza • Fabio Ferretti • Anna Coluccia

Abstract

Over the years, the discipline of sexual crimes has undergone numerous legislative interventions aimed at changing its scope and stiffening its penalties. It starts from the law 15 February 96, n. 66 up to the red code, law n.69, 19 July 2019, which came into force in August 2019. The law in question promises to activate a fast, effective and preferential lane to complaints of sexual offenses for the benefit of the victims, at the same time ensuring speedy investigations also through the adoption of precautionary and preventive interventions, obviously respecting the fundamental principles guaranteed by the Constitution. Moreover, also providing treatment opportunities for abusers, even sexual abusers. Here, the authors will analyze in particular the characteristics of the atonement of the penalty both in prison terms and in alternative measures concerning the perpetrators of sexual crimes, the latter marked by the changes envisaged in terms of treatment. Alongside new treatment opportunities for sex offenders, there are difficulties in accessing and programming them.

Keywords: Sexual abuses, sex offenders, prison treatment, alternative measures treatment

Riassunto

Nel corso degli anni la disciplina dei reati sessuali ha subito numerosi interventi legislativi volti a modificarne la portata e ad irrigidirne le pene. Si parte dalla legge 15 febbraio 96, n. 66 fino ad arrivare al codice rosso, legge n. 69, 19 luglio del 2019, entrata in vigore nell'agosto del 2019. Tale norma ha come ratio l'attivazione di una corsia preferenziale, rapida ed efficace, per le denunce di reati sessuali a vantaggio delle presunte vittime, garantendo al tempo stesso speditezza alle indagini anche attraverso l'adozione di interventi cautelari e preventivi, sempre nel rispetto dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione. Peraltro, prevedendo opportunità trattamentali per gli autori di abusi, anche sessuali. Nella presente riflessione gli autori analizzeranno in particolare i caratteri dell'espiazione della pena sia in regime carcerario che in quello delle misure alternative riguardanti gli autori di reati sessuali, queste ultime segnate dalle novità previste in termini di trattamento. Accanto a nuove opportunità trattamentali per i sex offender si segnalano difficoltà nell'accesso e nella programmazione delle stesse.

Parole chiave: reati sessuali, sex-offender, trattamento intra-carcerario, trattamento extra-penitenziario

Per corrispondenza: Fulvio Carabellese, email: carabellese.fulvio@gmail.com

Felice CARABELLESE, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense, DIM, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Mariateresa URBANO, Avvocato del Foro di Foggia
Fulvio CARABELLESE, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena
Giacomo GUALTIERI, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena
Andrea POZZA, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena
Fabio FERRETTI, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena
Anna COLUCCIA, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena

1. Introduzione

In ambito giuridico, criminologico e psichiatrico-forense sussiste la necessità di individuare con la maggiore precisione e accuratezza possibile il livello di pericolosità sociale ed il rischio di recidiva nei soggetti autori di reati sessuali. L'ottica è, evidentemente, ridurre il più possibile il rischio di reiterazione di reati che suscitano riprovazione ed allarme sociale, specie in coloro i quali sono a più elevato rischio.

Gli autori di reati sessuali sono ritenuti, infatti, a rischio di recidiva criminale (Harris, Smallbone, Dennison, & Knight, 2009) e, soprattutto, da tempo gravati da evidenze che dimostrano un più accentuato rischio di recidiva specifica (Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998), per quanto più recentemente, siano emerse riserve a riguardo (Jennings, 2015). In chiave preventiva, in specie quando il rischio è più elevato, da anni in molti paesi gli autori di reati sessuali sono "invitati" al reinserimento sociale ed alla reintegrazione – facendo leva su benefici previsti dalle leggi, su veri e propri obblighi derivanti da norme specifiche o ancora su cornici normative che rendono possibile la messa in cantiere di programmi tesi al recupero –, in altre parole a compiere percorsi trattamentali anche personalizzati, dimostratisi efficaci (Yates, 2013; Olver, Nicholaichuk, Gu De Wong, 2013; Grady, Edwards & Pettus-Davis, 2015).

Nel nostro Paese le iniziative volte al trattamento ed alla prevenzione di tale tipologia di crimini, per quanto abbiano suscitato risonanza e siano stati lodate ed apprezzate per la loro apparente efficacia (Xella, 2017), sono state spesso affidate all'attivismo di singoli piuttosto che ad una programmazione di sistema, né la legislazione è sembrata favorire tali iniziative, lasciate spesso all'intuizione ed al lavoro di pochi "capitani coraggiosi" (Giulini & Xella, 2011) che hanno operato senza l'opportunità di riscontri oggettivi longitudinali, a cui sinora non è stato possibile accedere.

Numerosi studi di revisione sistematica della letteratura con tecniche di meta-analisi hanno verificato l'efficacia di programmi di intervento rivolti ai *sex offender*, mirati alla prevenzione della ricaduta nel comportamento criminoso. Sono le uniche strategie, per quanto non generalizzabili nella loro efficacia, che dimostrano una certa ricaduta nel limitare il rischio di recidiva.

Attualmente, le principali opzioni terapeutiche disponibili sono rappresentate da trattamenti psicoterapici e psico-farmacologici o da una loro combinazione (Winder et al., 2019; Zara, 2019; Harrison et al., 2020). I trattamenti ad impronta cognitivo-comportamentale, condotti in setting di gruppo, sembrano il modello psicoterapico maggiormente efficace, associato a una riduzione del rischio di recidiva compresa tra il 22% ed il 33%, specie quando vengono considerate finestre di follow-up più lunghe (Ken-

worthy, Adams & Bilby, et al. 2004; Hanson, Bourgon, Helmus & Hodgson, 2009a; Giulini & Xella, 2011; Kim et al., 2016; Ter Beek et al., 2018; Mpofu et al., 2018; Gannon et al., 2019).

Il modello terapeutico cognitivo-comportamentale si basa sull'ipotesi secondo cui il rischio di recidiva dei *sex offender* sarebbe legato alla presenza di distorsioni cognitive circa gli effetti psicologici delle condotte sessuali sulle vittime (Pomilla 2018; Steel et al., 2020). La psicoterapia cognitivo-comportamentale prevede infatti una serie di tecniche specifiche, volte a rafforzare in setting di gruppo l'intelligenza emotiva del *sex offender*, migliorare le sue strategie di regolazione emotiva e correggere le distorsioni cognitive, incrementando così nel soggetto la consapevolezza del carattere disfunzionale del suo comportamento (Schmucker & Lösel, 2017).

Alcuni studi suggeriscono peraltro, che l'efficacia degli interventi cognitivo-comportamentali sul rischio di recidiva sia maggiore per gli adolescenti autori di reati rispetto agli adulti e risulti essere ottimale quando il trattamento è effettuato da psicoterapeuti supervisionati e specializzati su questa tipologia di utenza (Ter Beek et al., 2018; Gannon et al., 2019).

Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina si sono dimostrati efficaci, specie sugli aspetti compulsivi dei comportamenti sessuali disfunzionali (Khan et al., 2017). Fra gli altri farmaci utilizzati, i sali di litio e gli antipsicotici depot da tempo hanno dimostrato la loro efficacia nello stabilizzare l'umore e in una certa misura nel controllo degli impulsi dei *sex offender* (Turner et al., 2018).

Più controverso invece (Ward, 2010) e nel nostro Paese almeno lontano dall'essere preso in considerazione, il tema del trattamento ormonale, contemplato invece in altri Paesi¹. Abbiamo volutamente escluso in questa sede la que-

1 Si tratta di un trattamento farmacologico in uso nell'ordinamento di diversi Paesi del mondo come parte della pena e come forma di prevenzione per i reati di stampo sessuale. A differenza del trattamento chirurgico, invasivo ed irreversibile, la cosiddetta castrazione chimica non ha effetto definitivo e la funzionalità sessuale riprende dopo aver interrotto la terapia ormonale inibitoria. Sono 13 i paesi europei dove la castrazione chimica è prevista sia in termini di pena sia come opzione volontaria del reo, essi sono: il Belgio, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, la Estonia, la Polonia, la Lituania, l'Islanda e l'Ungheria. In Germania, Svezia e Finlandia questa pratica è preclusa prima di aver compiuto 20 o 25 anni a seconda della legge del luogo. Ad ogni modo in Europa l'adesione del reo è volontaria ed informata, in Belgio seppur non è prevista dalla legge può essere proposta dal giudice come condizione di accesso alle misure alternative alla detenzione. La castrazione chimica è obbligatoria in Russia se il reato è commesso a danno di minore di anni 14, in Macedonia per i pedofili recidivi e in Polonia nei

stione dell'ormono-terapia perché, a differenza di altri paesi dove è ritenuta efficace nel contribuire a ridurre il rischio di recidiva nei *sex offender* (Thibaut et al., 2010), in Italia non si ritiene possa qualificarsi come "trattamento", in senso sanitario. Il Comitato Nazionale di Bioetica ("Il problema bioetico della sterilizzazione volontaria", 20.11.1998) lo ha qualificato infatti "indebita violenza" nei confronti del reo, privo dei requisiti fondamentali (trattamento indicato per determinata patologia) oltre che intimamente intriso di risvolti impeditivi in termini di violazione di principi costituzionalmente protetti dell'art. 32, co. 2, Carta Costituzionale². Non superati anche dall'eventuale consenso del condannato, per violazione dell'art 5 cc.³, nonché dell'art. 27, co. 3, Carta Cost⁴.

Particolari resistenze al cambiamento li pongono poi i *sex offender* con più spiccata componente psicopatica (Prentky et al, 2006), fra gli offender con i più alti tassi di recidiva criminale, anche se non necessariamente specifica e con minore o nulla propensione al ripensamento empatico della relazione con le proprie vittime, la cui resistenza al cambiamento terapeutico solleva anche questioni di politica penitenziaria e sanitaria e, conseguentemente, scelte di natura etica importanti.

È stato sottolineato peraltro come, proprio quanti fra i *sex offender* dimostrano scarsa compliance al trattamento sono ad alto rischio di recidiva specifica (Seto et al., 2004; Carabellese, Vinci, & Catanesi, 2008; Seto, 2009; Hanson & Morton-Bourgon 2005).

A partire da queste brevi considerazioni iniziali, in questa sede vorremmo provare a riflettere in particolare sulle problematiche connesse ai percorsi trattamentali intra ed extra-carcerari dei *sex offender*, sulle opportunità/difficoltà normative e legislative del nostro Paese e infine sulla sua evoluzione nel corso di questi anni.

La domanda da porsi è se è possibile fare qualcosa in

casi di violenza sessuale su minori o parenti. In Indonesia e in Asia i giudici hanno potere di ordinare la castrazione chimica per i condannati per violenze sessuali su minori di anni 16. La castrazione chimica è prevista anche in Nuova Zelanda, Argentina, Israele e Australia. Negli Usa la castrazione chimica ha carattere di pena per cui è obbligatoria ed è praticata in Oregon, Louisiana, Montana, Florida, Georgia, California, Wisconsin e Texas; in quest'ultimo stato è prevista anche la castrazione chirurgica, ma solo previo consenso.

L'efficacia del trattamento ormone-inibitorio, specie se associato ad un approccio psicoterapico, si è dimostrata valida nel contenere il rischio di recidiva (Thibaut et al. 2010), sebbene gli effetti siano rinvenibili soprattutto sulla componente compulsivo-pulsionale della sessualità (Schober et al. 2005) piuttosto che sull'interesse riversato dal *sex offender* sull'oggetto dei propri interessi sessuali, che persiste invece inalterato, almeno nei pedofili (Schober et al. 2005; Hall & Hall, 2007), la tipologia cioè più odiosa e fra quelle a più alto rischio di recidiva specifica fra i *sex offender*.

- 2 Carta Cost., art. 32, "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- 3 Atti di disposizione del proprio corpo, art. 5, cc "...sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, 579 cp, all'ordine pubblico o al buon costume, art. 32 Costituzione".
- 4 Carta Costituzionale, art. 27, "...omissis...le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato...".

termini di recupero e di dissuasione dal reiterare certe condotte sessuali "per" e "con" i *sex offender* e, se sì, come farlo in maniera efficace e verificabile nel tempo, all'interno di una cornice normativa e legislativa che renda possibile raggiungere l'obiettivo ma con il supporto – accesso ai dati, risorse economiche, competenze – delle istituzioni coinvolte. Si tratta evidentemente, di una scelta di sistema.

Per procedere nella nostra analisi riteniamo utile analizzare preliminarmente la cornice giurisprudenziale, normativa e di ordinamento penitenziario, per giungere infine alla recente legge n. 69 del 19 luglio 2019 che, per gli obiettivi di questo lavoro, sembra aprire scenari trattamentali più ampi, sebbene non di semplice e diretta programmazione.

2. Legge n. 38 del 23 Aprile 2009; custodia cautelare in carcere; arresto obbligatorio in flagranza; patteggiamento; sospensione condizionale della pena

Cominciamo con le disposizioni di legge sulla *custodia cautelare in carcere*, misura inizialmente ritenuta necessaria nei confronti degli accusati di certi reati sessuali – che è stata in seguito rivista – e che sembra poco attenta ad una apertura verso un'ottica trattamentale. Esigenze di politica repressiva e di difesa sociale indussero il legislatore dell'epoca ad emettere norme penali e penitenziarie particolarmente severe, con inasprimento delle misure sanzionatorie volte a neutralizzare ed isolare i soggetti responsabili di crimini sessuali. Fu modificato l'art. 275, co. 3, cpp⁵, prevedendo in automatico la custodia cautelare in carcere anche per i delitti di cui agli artt. 609bis⁶, 609quater⁷ e 609octies⁸; automati-

5 Criteri di scelta delle misure, Art. 275, co. 3, cpp, "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

6 Violenza Sessuale, Art. 609bis, cp: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni...omissis.

7 Atti sessuali con minorenne, Art. 609quater, cp, "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza...omissis.

8 Violenza sessuale di gruppo, Art. 609octies, cp "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riu-

simo tuttavia dichiarato illegittimo da numerose sentenze da parte dei Giudici di legittimità sin dal 2010⁹ e successivamente modificato con la l. n.47/2015.

La Corte ha, dunque, escluso la legittimità di presunzione di adeguatezza automatica della custodia cautelare in carcere per i reati enucleati dalla l. n. 38 del 2009 per cui il livello minimo necessario (Illuminati, 2015; Spangher, 2015; in senso critico, Carnevale, 2015) di garanzia è stato ripristinato con l'intervento riformatore del 2015, n. 47, che con l'art 49¹⁰, ha modificato nuovamente il 2° e 3° periodo dell'art 275, co. 3, cpp, recependo le indicazioni della Consulta.

Dal combinato disposto dei commi di cui all'art. 275¹¹ (così come modificato dalla legge n.47 del 16 aprile 2015) appare evidente come la misura carceraria sia tornata a rappresentare l'extrema ratio da applicare quando le altre misure coercitive o interdittive risultino inopportune sia in termini di adeguatezza che di gradualità.

Il legislatore ha infatti individuato ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare in carcere per i reati ricompresi nel secondo periodo del 3° comma¹² ed ipotesi di presunzione relativa riguardanti le esigenze cautelari, che devono essere considerate sussistenti, a meno che non vi sia prova della loro assenza. Tale presunzione relativa è prevista per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., nonché in relazione ai delitti di omicidio (art. 575 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.). Il giudice, in presenza

di reati sessuali, è tenuto ad applicare la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, tali esigenze risultino essere salvaguardabili con misure meno afflittive.

La l. n. 38/2009, inserendo la lett. d-bis all'art. 380, co. 2, cpp.¹³, ha peraltro previsto l'*obbligatorietà dell'arresto* (prima facoltativo) in flagranza di reato per il delitto di violenza sessuale, ex art. 609bis, ad esclusione dell'ipotesi meno grave prevista al co. 3, e per il delitto di violenza sessuale di gruppo, art. 609octies, cp. (il quale è un reato plurisoggettivo a concorso necessario) e per il delitto previsto nell'art 380, co. 2, d-ter, atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609quater, co. 1 e 2, cp.¹⁴. L'arresto obbligatorio è eseguito dalla polizia giudiziaria, il presupposto per procedervi è la flagranza che si configura quando tra la commissione del reato e la sua scoperta intercorre un brevissimo lasso temporale.

Quanto alla *applicazione della pena su richiesta delle parti*, art. 444 cpp (cosiddetto patteggiamento)¹⁵ è preclusa per i reati sessuali considerati più gravi, tra cui, ad es., violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. Da ciò deriva che nelle ipotesi ritenute dal legislatore meno gravi non vi è ostatività per i sex offenders di accedere al patteggiamento e godere di tutti i benefici previsti dalla scelta del rito. Resta fermo il fatto che all'imputato per violenza sessuale è preclusa l'applicazione della pena su richiesta, nel caso in cui la pena superi 2 anni (soli o affiancati a pena pecuniaria). La pena base prevista per il reato di violenza sessuale è attualmente di sei anni di reclusione per cui appare evidente l'impossibilità per l'imputato di accedere al rito in questione.

Nonostante le statuizioni di cui sopra si sono registrate sentenze che invece dispongono in senso favorevole¹⁶ al cd

nite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni...omissis.

9 Corte Costituzionale, Sent. 21 luglio 2010 n. 265, in cui si dichiara illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600 bis, co. 1, 609-bis e 609 quater cp, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

10 L'art. 4, co 1: Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 -bis e 416 -bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis, primo comma, 600 -ter, escluso il quarto comma, 600 -quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 -bis, 609 -quater e 609 -octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

11 Art. 275 cp, co.1 e 3 prima parte e 3bis.

12 Ex art. 270, 270-bis e 416-bis c.p. per i quali permane la presunzione assoluta di adeguatezza dell'estrema misura custodiale.

13 Arresto obbligatorio in flagranza, art. 380, co. 2, lettera d) bis cpp: delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609 bis escluso il caso previsto dal co. 3, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.609 bis cp; lettera inserita dall'art. 2, co 1, lettera b), del DL 23 Febbraio 2009, n. 11, convertito nella l.23 Aprile 2009, n. 38".

14 Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

15 Applicazione della pena su richiesta delle parti, Art. 444., co.1 bis, cpp, sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies cp, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, co. 4 cp, qualora la pena superi 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria". Comma inserito dall'art. 1, l.12 giugno 2003, n. 134 poi così modificato dall'art. 11 della l. n. 38, 6 febbraio 2006, e dall'art. 5, co.1, lett L, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.

16 Tribunale di Trieste, sent. 30.10.2018, in cui si dispone che: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito – ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. applicava a (omissis) la pena di due anni e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli articoli 81 cpv. e 609-bis c.p., arti. 609-ter c.p., n. 2, e art. 609-septies c.p., n. 1, contestati.

Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce vio-

patteggiamento “allargato” ma tali pronunciamenti sono stati dichiarati illegali da parte della Corte di Cassazione¹⁷. La sentenza è nulla se la pena è ridotta con il patteggiamento per un reato escluso dal rito premiale, appunto i reati sessuali più gravi.

A proposito della *sospensione condizionale della pena*, art. 163 cp¹⁸, vi è da dire che questo è un istituto giuridico attraverso cui al reo, con condanna non superiore ai due anni di reclusione, è sospesa l'esecuzione della pena per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il condannato nel periodo di sospensione non commette nuovi reati ed adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, il reato si estingue senza che abbia luogo né l'esecuzione della pena principale né quelle accessorie (ed eventuali).

L'accesso alla sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati di carattere sessuale, è stato oggetto di intervento legislativo recentissimo, ex l. 69/2019. In sostanza, in caso di condanna per uno dei delitti elencati nel co. 5 dell'art. 165 cp¹⁹, (comma inserito dall'art. 6 comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69) l'accesso a questo beneficio è condizionato dalla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica per soggetti condannati e recupero di soggetti condannati per medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 cp, sono a carico del condannato.

La scelta repressiva del legislatore italiano è, peraltro, ancora evidente considerando il fatto che per i reati sessuali più gravi è esclusa la sospensione dell'esecuzione delle pene

lazione di legge, in relazione all'art. 444 c.p.p., comma 1-bis, avendo il g.i.p. erroneamente ammesso l'imputato al rito speciale, nonostante il delitto di violenza sessuale aggravata rientri nel catalogo di quelli in relazione ai quali è espressamente escluso l'accesso al “patteggiamento allargato”.

17 Corte di cassazione, sez. III, sent. 13.05.2019 n. 20483: ...va ricordare che il “patteggiamento allargato” – ossia il caso in cui la pena detentiva applicata su accordo delle parti è superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ma non a cinque anni – è precluso per i procedimenti aventi ad oggetto una serie di delitti espressamente indicati dall'articolo 444 c.p.p., comma 1-bis, tra cui, ai fini che qui rilevano, quelli di cui agli articoli 609-bis e 609-ter c.p., nonché in relazione a determinate tipologie delinquenziali, come nel caso di recidivo reiterato... Va perciò affermato che... per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale... La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio.

18 Sospensione condizionale della pena, art. 163 cp; Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria...omissis...il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione...omissis...

19 Obblighi del condannato, art. 165 cp; “...omissis.. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinqies, 609octies e 612bis, nonché agli articoli 582 e 583octies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati...omissis...”. Tale comma è stato inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

detentive, art. 656 co. 9, lettera a), cpp²⁰, in quanto ricompresi nell'elenco dei cosiddetti reati ostativi, art. 4bis Ordine Penitenziario. In definitiva l'accesso alla sospensione dell'esecuzione della pena e la possibilità di espirla in regime di misura alternativa alla detenzione diventa assai arduo per l'autore di reati sessuali più gravi – si pensi ai reati commessi in danni di minori – che certamente sono i più odiosi e suscitano maggiore allarme, ma che sono anche quelli gravati dal rischio di recidiva più elevato e di conseguenza proprio per questo sarebbero quelli a cui rivolgere valutazioni di praticabilità più accurate e verso cui indirizzare maggiori risorse (Andrews, Bonta & Wormith, 2011). Da combinare eventualmente agli obblighi che il giudice potrebbe imporre al reo che accede alla sospensione della pena il che potrebbe, in un'ottica appunto trattamentale, rendere più composito e strutturato il percorso di recupero del *sex offender*.

Sul come attuare tali percorsi di recupero, ampio spazio è lasciato all'iniziativa di “enti o associazioni” ed agli accordi che, in periferia, le singole istituzioni carcerarie possono instaurare con essi, ma non vi è nulla di strutturato.

3. Sospensione dell'esecuzione della pena e delitti sessuali

L'art. 656 cpp stabilisce che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emette ordine di esecuzione con cui, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Tuttavia, nel co. 5 si prevede che il Pubblico Ministero sospenda con decreto l'ordine di esecuzione della pena detentiva quando questa non sia superiore ai 3, 4 o 6 anni (a seconda dei casi specifici), al fine di agevolare l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna ed il co. 9 specifica i casi in cui la sospensione non può mai essere concessa, rinviando ai casi elencati nell'art. 4 bis ord. pen. (l. 26/1975, n. 354 e successive modificazioni) ove è elencato un vero e proprio catalogo di reati “ostativi”, portatori di particolare allarme sociale, tra quelli di matrice sessuale riconnessi *juris et de jure* ad una presunzione di pericolosità che comporta un divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene, anche se brevi (cioè inferiori ai 3 anni di reclusione).

Prima delle modifiche legislative, parte della dottrina e della giurisprudenza ritenevano che sulla base del tenore letterale della disposizione, il divieto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non operasse per i delitti

20 Esecuzione delle pene detentive, art. 656 cpp, “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione... omissis... La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni... omissis”.

di violenza sessuale commessi al di fuori del vincolo associativo, mentre si applicava per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle varie fattispecie di violenza sessuale²¹. Altra giurisprudenza considerava invece ostativo alla sospensione della carcerazione anche il delitto di violenza sessuale per se stesso considerato²².

In seguito, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 4 bis dell'ord. pen., con la l. del 6 febbraio 2006 n. 38²³, aggiungendo nel catalogo dei reati ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva breve anche quelli di violenza sessuale di cui all'art. 609bis, 609 ter²⁴, 609quater e 609octies cp. Le Sezioni Unite, con intervento chiarificatore²⁵ hanno asserito che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena, ex art. 656, co. 9, lettera a) cpp, per effetto della modifica apportata alla normativa penitenziaria con la l. 38/2006 opera, dopo l'entrata in vigore, anche per gli specifici illeciti penali in materia sessuale di cui agli art. 609bis e seguenti cp, pur commessi al di fuori del vincolo associativo. In altri termini, i condannati per violenza sessuale semplice o aggravata per atti sessuali con minorenni e per violenza sessuale di gruppo, non potranno accedere ai benefici penitenziari se non dopo aver trascorso almeno un anno di detenzione intramuraria e solo a seguito di specifici percorsi e valutazioni della personalità, così come in ultimo previsto ex l. 69/2019, che condiziona l'accesso a questo beneficio previa partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per medesimi reati.

In pratica, un'apertura ad opportunità trattamentali, subordinata al rispetto di determinate condizioni. Vedremo in seguito, quando affronteremo la L. 69/2019, cosa questa preveda a proposito degli specifici percorsi di recupero di cui si parla.

A riguardo invece della collocazione intramuraria dei detenuti per reati sessuali, che appare, alla luce di quanto appena detto, condizione preliminare per il *sex offender* che voglia scegliere di percorrere strade finalizzate al cambiamento delle sue condotte sessuali, sempre che sia ritenuto "idoneo" dopo osservazione degli esperti, è noto come essa segua una logica di collocamento particolare proprio in ragione della tipologia di reato commesso. Anche questo è un aspetto, a nostro parere, di cui tenere conto nella prospettiva del nostro lavoro.

4. Sezione protetti

Gli autori di reati sessuali sono collocati, com'è noto, all'interno di sezioni carcerarie particolari, separate, ove trovano ospitalità autori di condotte cosiddette "infami", quali ad esempio ex poliziotti e collaboratori di giustizia, oltre ai *sex offender*. Questi detenuti espiano la pena isolati, in sostanza in regime di doppia privazione di libertà, al fine di tutelare la loro incolumità dagli altri detenuti, che per cultura e prassi consolidata non accettano, anzi disprezzano, la commistione con protagonisti di determinate tipologie di crimini, soprattutto quelli contro donne e bambini considerati vittime deboli, fragili. Di fatto i detenuti *sex offender* sono limitati nello svolgimento di ogni attività ricreativa, lavorativa, sportiva o culturale non potendo partecipare o condividere con i detenuti interni in altre sezioni del circuito carcerario tali attività. Essi vivono in regime quasi di isolamento "perché non è consentito loro di svolgere alcuna attività trattamentale se non nel contesto della sezione e quindi senza scambi con altri soggetti. Questi condannati finiscono per essere gli esclusi dagli esclusi, di fatto come 'ibernati', con istinti e pulsioni pronti a sciogliersi al ritorno in libertà, forse ancora più esasperati. Quindi spesso nulla o quasi il carcere riesce ad incidere sul pericolo di futura recidiva" (Palmisano, 2015).

In passato tale collocazione ha costituito elemento facilitatore di programmi di osservazione e/o trattamentali intracarcerari, come è avvenuto a partire dal programma WOLF.

Ricordiamo, infatti, che nel 1998 il Ministero di Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presentò il progetto *Working On Lessing Fear (WOLF)* finalizzato al trattamento dei condannati per reati sessuali su minori, nonché alla formazione degli operatori penitenziari addetti al loro trattamento, che coinvolse il personale di 71 istituti penitenziari e dei relativi Uffici di Esecuzione Penale Esterna (Mariotti, Culla, & Zinna, 2001).

5. Articolo 4 ordinamento penitenziario l. 354/1975

Il DL n. 11 del 2009, convertito nella l. 38 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori*", ha esteso il numero dei reati da comprendere nell'articolo 4bis Ord. Pen. Esso prevede che vi sia un trattamento differenziato per una determinata tipologia di reati considerati ad alto spessore criminale, questo anche per rispondere ad esigenze social-preventive in quanto, *de plano*, vi è presunzione di pericolosità in ragione della tipologia di reato. In questa sede saranno citati solo i reati di stampo sessuale tralasciando gli altri di natura differente.

La norma prevede che il condannato per i delitti di cui agli artt. 600 cp, 600bis, co. 1, cp, 600 ter, co. 1 e 2, cp²⁶, 609octies cp, possa beneficiare dell'assegnazione al lavoro

21 Corte di Cass. Sez. III, n. 33329/2003; n. 22724/2005; n. 44617/2005; Cass. Sez. I, n. 22163/2005; n. 5870/2006.

22 Corte di Cass. Sez. III, n. 1443/2000; n. 26832/2004; Cass. Sez. I, n. 8058/2004.

23 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

24 Circostanze aggravanti, art. 609 ter, co. 1, n. 1, modificato dall'art. 13 co. 2, lett. a) e co. 2, modificato dall'art. 13 comma 2 lett. b) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

25 Corte di Cass. Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 24561.

26 Art. 600 cp, "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", art. 600Bis, co. 1, cp, "Prostituzione minorile", art. 600Ter, co. 1 e 2, cp, "Pornografia minorile".

esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione solo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell'art 58ter, ord. pen.²⁷. Quanto all'art. 4 bis, co. 1quater, ord. pen.²⁸, prevede (anche alla luce delle modifiche apportate, in ultimo, dalla l. 69/2019) che per i reati in esso contemplati l'assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno; tale disposizione non si applica al reato di cui all'art. 609bis solo se risulti applicata la circostanza attenuante contemplata nello stesso articolo.

Il Magistrato di Sorveglianza, assunto il parere degli operatori che hanno seguito il condannato, decide sulle misure alternative da applicare tenendo sempre in considerazione eventuali criteri di pericolosità, che deve risultare inesistente o quantomeno fortemente attenuata. La norma nulla dice tuttavia in merito a quando l'osservazione debba avere inizio, né si esprime sulle metodologie da seguire ed eseguire. Di conseguenza, in assenza di dettami specifici si ritiene che l'osservazione scientifica debba avvenire secondo le modalità previste dall'art. 27 e 28, DPR 230/2000²⁹. Con tutte le incertezze conseguenti, derivanti

primariamente dalla non necessaria presenza di competenze specifiche che invece l'osservazione personale, la valutazione del rischio di recidiva ed il giudizio predittivo sulla riuscita del trattamento, almeno nel caso dei *sex offender*, dovrebbe viceversa necessariamente prevedere.

Nel primo comma quinquies dell'art. 4bis ord. pen.³⁰ si stabilisce inoltre che per i reati contemplati in epigrafe, qualora commessi nei confronti di minorenni, il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza valuti l'eventuale esito positivo della partecipazione al programma di riabilitazione specifica a norma dell'art. 13bis, ord. pen.³¹. Anche in questo caso è richiesto un giudizio di pericolosità che deve risultare inesistente o quantomeno attenuato sulla base di tali elementi; quando il giudizio è positivo il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza determina la concessione delle misure alternative. L'adesione volontaria del reo al trattamento e la riuscita positiva dello stesso sono, nell'attuale sistema legislativo, preliminarmente indispensabili per eventuali percorsi riabilitativi, compreso il ritorno in libertà del condannato. Vi è da aggiungere, come nota critica, che la positiva riuscita del percorso trattamentale intrapreso rischia di essere giudizio inevitabilmente affidato all'esperienza dei singoli, senza quel necessario supporto oggettivo che sarebbe invece fortemente auspicabile.

27 Persone che collaborano con la giustizia, art. 58 Ord. Pen., "I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati...omissis...".

28 Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, art. 4bis, ord. pen., 1-quater. "I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 583 quinquies, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609octies e 609undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609bis del cod. pen. salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata".

29 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, art. 27, Osservazione della personalità: "L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa...omissis...". Art. 28, Espletamento dell'osservazione della personalità, "L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza...omissis...".

6. Trattamento, consenso e valutazione di pericolosità

Il concetto di *trattamento* trova la sua collocazione nell'ord. pen., l. 354/1975, in linea con la funzione rieducativa della pena³² mentre l'individualizzazione del trattamento è spe-

30 Art. 4bis, ord. pen., co.1 quinquies, "Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583quinquies, 600bis, 600ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater 1, 600quinquies, 609quater, 609quinquies e 609undecies del cod. pen., nonché agli artt. 609bis e 609octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13bis della presente legge".

31 Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, art. 13bis, ord. pen., "Le persone condannate per i delitti di cui agli artt. 600bis, 600ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600quater 1, 600quinquies, 609quater, 609quinquies e 609undecies del cod. pen., nonché agli artt. 572, 583quinquies, 609bis, 609octies e 612bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4bis, co. 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione...omissis...", come modificato dall'art. 17 comma 1 lettera a) della Legge 19 luglio 2019, n. 69; Co. 1 bis: "le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari". Tale comma è stato inserito dall'art. 17 comma 1 lettera b) della Legge 19 luglio 2019, n. 69.

32 Carta Costituzionale, art. 27, co. 3.

cificato nell'art. 13 ord. pen.³³. Il trattamento rieducativo mira al reinserimento sociale del soggetto a seguito dell'espiazione della pena. Esso è svolto prevalentemente nel circuito carcerario e solo quando ne ricorrono i presupposti il reo ha accesso a forme di esecuzione penale extramurarie quali, ad esempio, permessi premio o lavoro all'esterno o all'esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.

I reati sessuali ricompresi nel catalogo dei reati ostativi (art. 4bis, ord. pen.) considerati affetti da pericolosità presunta, rischio recidiva elevato e spiccato disvalore sociale, hanno indotto il legislatore a privilegiare il trattamento rieducativo del detenuto durante l'esecuzione della pena, in quanto *“il nostro legislatore ha scelto di prendere in carico e di tentare la rieducazione del condannato”* (Fadda M.L., 2011).

L'ordinamento penitenziario, art. 13bis, prevede il trattamento psicologico per i condannati di illeciti sessuali particolarmente gravi, la cui partecipazione, previo *consenso*, è valutata ai fini della concessione di benefici. Ciò, insieme all'osservazione scientifica della personalità, ex art. 13 ord. pen. ed in combinato disposto con l'art. 27, DPR n. 230/2000, rappresenta un vero e proprio *“patto trattamentale”* con l'autore di reati sessuali. L'osservazione è condotta da équipe di solito costituita dal cosiddetto Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), composto dal Direttore dell'Istituto di pena, dal comandante della Polizia Penitenziaria, dall'educatore di riferimento, dall'assistente sociale incaricato del caso e da uno psicologo. È noto *“come gli autori di reati sessuali appaiono caratterizzati da atteggiamenti difensivi particolarmente rigidi e resistenti alla cura che si traducono anche in forme di negazione e minimizzazione. La difficoltà ad accedere alla propria sfera emotiva per questi soggetti comporta anche l'incapacità di comprendere la sofferenza della vittima. L'offerta di un aiuto trattamentale appare pertanto determinante per favorire la possibilità di una comprensione della criminogenesi e della criminodinamica e può stimolare anche un cambiamento interiore in una prospettiva di prevenzione della recidiva”* (Emiletti L. et al., 2012, pp. 56-57).

Il rischio di recidiva, ovvero la valutazione della *pericolosità* del reo, è infatti uno degli elementi fondamentali che il Tribunale dovrà valutare ai fini della concessione delle misure alternative e di eventuali trattamenti extra-carcerari al *sex offender*.

Va da sé che, a nostro parere, solo realtà carcerarie che si sono dotate di competenze specifiche a riguardo, anche attraverso forme di collaborazione con professionalità esterne, hanno la possibilità di giungere a valutazioni metodologicamente verificabili, assunte sulla scorta di strumenti validati ed obiettivi. Ricordiamo in proposito

33 Individualizzazione del trattamento, art. 13, ord. pen., *“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento...omissis...”*.

l'esperienza della Casa Circondariale di Vercelli, dal cui lavoro ha preso origine la validazione italiana (Garombo et al., 2015) del Risk Matrix 2000 (Thornton, 2010), fra gli strumenti di assessment del rischio di recidiva di reati sessuali più utilizzati in ambito forense; o ancora l'esperienza di Milano-Bollate (Giulini & Xella, 2011) che ha trovato poi risonanza e prosecuzione in percorsi anche extra penitenziari sostenuti dal Comune di Milano.

7. Rischio di recidiva e strumenti di valutazione

Secondo alcuni studiosi (Ackerman et al, 2011; Seto et al. 2004; Seto, 2009), gli autori di reati sessuali gravi presentano una probabilità molto elevata di ricommettere reati della stessa indole, per quanto si tratta peraltro di assunto non condiviso interamente da altri Autori (Hanson et al, 2009; Harris et al, 2011; Piquero et al, 2012; Zara, & Farrington, 2016).

L'équipe di esperti incaricata di osservare scientificamente la personalità dell'autore di reati sessuali durante il trattamento intra-carcerario o in via preliminare per la concessione di condizioni meno afflittive (vedi sospensione condizionale della pena, sospensione dell'esecuzione della pena, misure alternative alla carcerazione) dovrebbe tener conto primariamente del rischio concreto di recidiva. Tanto al fine anche delle misure che il Magistrato di Sorveglianza vorrà applicare al termine dell'anno di osservazione. Per quanto tale tipologia di reati sia gravata da una presunzione di pericolosità specifica, la rieducazione ed il reinserimento del condannato anche per reati sessuali è obiettivo costituzionalmente garantito.

È, peraltro, evidente che obiettivo primario dell'accesso a sistemi premiali alternativi alla detenzione in carcere, con inserimento in percorsi trattamentali specifici, è proprio quello di ridurre la probabilità di recidiva specifica attraverso misure che al tempo stesso si focalizzano sui fattori predittivi di nuovi atteggiamenti illeciti e ne riducono il loro perpetrarsi.

Una dettagliata analisi dei fattori di rischio che potrebbero portare alla commissione di un reato della stessa specie è, dunque, condizione fondamentale per tutti gli operatori di giustizia, i quali dovrebbero in tal modo disporre di criteri e strumenti di valutazione adeguati sia durante l'osservazione intramuraria che durante eventuali percorsi trattamentali extra-murari.

Va detto tuttavia che, ad oggi, nel nostro Paese, solo il Risk Matrix 2000 è strumento di valutazione del rischio di recidiva validato e che l'uso di tale strumento è ben lontano dall'essere diffuso. Né abbiamo notizia di strumenti di gestione dei rischi individuati e di valutazione di efficacia nel tempo dei trattamenti intrapresi, procedendo le équipe carcerarie per lo più sulla scorta di giudizi personali e della esperienza costruita sul campo, giudizi non verificabili con strumenti oggettivi, che espongono l'esperto ad un'assunzione di responsabilità (Coluccia et al., 2017; Giulini & Xella, 2011; Gualtieri et al., 2020; Xella, 2014), di natura anche professionale in ambito riabilitativo, da tempo nota (Catanesi, Carabellese, Rinaldi, 1998).

8. Codice Antimafia, misure di prevenzione e... ingiunzione terapeutica per i sex offenders

Sempre al fine del giudizio di sociale pericolosità, riteniamo opportuno analizzare anche la normativa in vigore sulle *misure di prevenzione*. Naturalmente prenderemo in considerazione solo ciò che attiene il fine della nostra riflessione.

La legge n.161 del 2017 ha modificato il sistema delle misure di prevenzione del cosiddetto codice antimafia, d.lgs. n.159 del 2011, ampliando il numero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Nel d.lgs. n. 159, conosciuto come *Codice Antimafia*, è possibile trovare una significativa forma di tutela anche per i reati di violenza di genere. La norma è destinata ai soggetti socialmente pericolosi, dediti alla commissione di reati diretti alla integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, art. 1, co. 1, lettera c)³⁴, tra cui appunto ben possono collocarsi pedofili ed autori di violenze sessuali.

I soggetti destinatari devono essere dotati di spiccata pericolosità sociale, attuale e fattiva, deducibile da pregressi comportamenti recidivanti posti in essere nei confronti di vittime vulnerabili.

Il giudizio di pericolosità deve essere formulato su situazioni concrete e accertate sulla base del contesto sociale frequentato abitualmente dal soggetto che ha commesso l'illecito ed in cui questi vive, delle denunce, dei procedimenti penali e dall'esistenza di reati consumati, meglio se acclarati con sentenze definitive. I dati accertati devono essere in grado di giustificare l'applicazione di misure di prevenzione. Tale è la condizione richiesta dalla Corte di Strasburgo³⁵, che ha imposto l'obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sulla base di elementi concreti, accertati con sentenza irrevocabile o dotati di gravità indiziaria se ancora in pendenza di accertamento, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente, qualora non supportate da riscontri fattuali oggettivi³⁶.

Con la riforma del 2017, n. 161, anche i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612bis, cp. (atti persecutori), sono ricompresi tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione, art. 4, co. 1, lett. i-ter, d.lgs. 159 del 2011, anche se ancora non raggiunti da condanna definitiva, come accade per gli indiziati dei reati di mafia e di terrorismo, da tempo tradizionale campo applicativo di misure di prevenzione particolarmente incisive proprio in ragione dell'al-

larne sociale che destano queste fattispecie di reati. In precedenza, il delitto di atti persecutori aveva già una misura di prevenzione applicabile, il cosiddetto ammonimento³⁷. Tale estensione ha consentito ai Tribunali italiani "*l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con ulteriori prescrizioni a tutela della persona offesa dal reato, - fra le quali, con il consenso dell'interessato, anche la cd ingiunzione trattamentale anche parallelamente alla celebrazione del processo penale per lo stesso tipo di reato a condizione, ovviamente, della accertata esistenza di un ampio materiale probatorio posto a fondamento della sussistenza del delitto*" (Roia, 2019).

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, compiendo un importante passo in avanti e introducendo condivisibile innovazione, ha disposto una *ingiunzione terapeutica* nei confronti di un soggetto già più volte condannato, ed indagato per reati di indole sessuale, con riconosciuto – da perizia disposta – patologico discontrollo degli impulsi sessuali. Nonostante le pene detentive inflitte il Tribunale riscontrava l'assenza di effetti positivi della detenzione sul piano educativo, preso atto della sistematica ricaduta del comportamento illecito, appunto connesso ad un disturbo della sessualità non controllabile. Per queste ragioni, secondo il Tribunale, poteva essere concretamente "*collocato nella categoria di cui all'art. 4, co. 1, lett. i-ter del D.lvo 159/ 2011 come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), l. 17 ottobre 2017, in quanto gravemente indiziato della consumazione anche del delitto di atti persecutori commesso in danno della vittima*"³⁸, il Collegio, previo consenso del reo, disponeva una ingiunzione terapeutica al fine di "*seguire un piano di intervento trattamentale che lo porti, attraverso indicazioni di tipo clinico terapeutico realizzate dagli esperti incaricati, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte violente e persecutorie poste in essere nei confronti della vittima*"³⁹, in tal caso individuato nel CIMP, Centro Italiano per la Promozione della Mediazione.

Tale misura fu adottata congiuntamente ad altre, tra cui il divieto di frequentare i luoghi normalmente frequentati dalla persona offesa, l'obbligo di mantenersi in ogni caso ad almeno 1000 metri di distanza dalla persona offesa e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale, di non detenere e portare armi, di non effettuare qualsiasi comunicazione con la parte lesa con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico.

Rilevata dunque la pericolosità sociale del soggetto in questione, requisito necessario per l'applicazione della misura di prevenzione, fu disposta la misura preventiva in uno spirito fortemente trattamentale, ponendola in stretta correlazione con la condizione "patologica" dell'autore del reato.

Un provvedimento senz'altro significativo.

Il Tribunale, infatti, ritenne opportuno affiancare alle

34 D.lgs 159/2011, Le misure di prevenzione personali, Soggetti destinatari, art. 1, co 1, lett. c) "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica", Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

35 Corte Edu, grande camera, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia.

36 In tal senso, Corte di Cassazione Sez. Unite, 23 marzo 2010, n. 13426.

37 Art. 8 DL 3 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. del 23 Aprile 2009, n. 38.

38 Decreto del Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, numero 58/18 RG MP.

39 Decreto del Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, numero 58/18 RG MP.

misure preventive limitative più tradizionali anche quelle a maggiore valenza trattamentale, con l'obiettivo di tutelare sia le vittime certe (ex-moglie) che quelle potenziali, cioè tutte le altre donne che "malauguratamente" avessero avuto contatti col soggetto. E a tanto si spinse posto che le misure carcerarie sino a quel punto utilizzate non avevano determinato né recupero né azione protettiva, se non per il tempo ovviamente della detenzione. Si tratta di Sentenza certamente innovativa, un precedente importante, che se sarà seguita da altri analoghi provvedimenti potrebbe effettivamente ampliare le opportunità di percorsi trattamentali specifici per i *sex offender*, da saggiare attraverso specifiche ingiunzioni affidate – come nel caso richiamato – a strutture sanitarie esterne ad alta specializzazione, da coniugare naturalmente con le misure tese a tutelare legittime esigenze di sicurezza sociale.

9. Legge n. 69 del 19 Luglio 2019 (codice rosso)

Veniamo infine al cosiddetto "codice rosso" che rappresenta la novità ultima in tema di opportunità trattamentali dei *sex offender* e punto di arrivo della nostra riflessione. La l. n. 69 del 19 luglio 2019, recante "modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" è entrata in vigore il 9 Agosto 2019 ed è meglio conosciuta come *codice rosso*. Il "codice" ha modificato la normativa previgente con l'obiettivo di apportare una protezione più ampia ed efficiente alle vittime di violenza domestica e di genere. Allo stesso tempo sembra aver ampliato le opportunità trattamentali, fornendone un'esplicita indicazione ed una più strutturata concertazione. Anche per il codice rosso analizzeremo solo le novità introdotte ai fini della nostra riflessione.

Articolo 5, l. 69/2019: formazione degli operatori di polizia

La Polizia di Stato, l'arma dei Carabinieri ed il Corpo di Polizia Penitenziaria che esercitano funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i reati di cui agli artt. 1, 2, 3⁴⁰ della legge 69/2019 dovranno attivare presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza. Il tutto entro dodici mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

Articolo 6, modifica all'art. 165 del Codice Penale in materia di sospensione condizionale della pena

Il nuovo comma aggiunto all'art. 165, dopo il co. 4, cp, prevede che nei casi di condanna per i delitti interessati dalla riforma, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione specifica a corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,

40 Artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter cp, ovvero degli artt. 582 e 583 quinquies cp nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, co. 1, n.ri 2, 5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1, 2 co. 2, del medesimo codice penale.

assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, il tutto con oneri a carico del condannato.

Articolo 13, modifica gli articoli 609 bis 609 ter, 609 quater, 609 septies e 609 octies del Codice Penale

Con questo articolo sono state aumentate le pene per i reati di violenza sessuale (artt. da 609bis a 609 octies). Il delitto di violenza sessuale, art. 609bis, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni a fronte della disposizione precedente che prevedeva una pena dai 5 ai 10 anni. All'art. 609ter che disciplina le circostanze aggravanti si sostituisce la pena "da 6 a 12 anni" con "la pena stabilita dall'articolo 609bis (6-12 anni) aumentata di un terzo", ciò in ragione dell'aumento della pena base.

Inoltre è previsto che sia sempre circostanza aggravante l'ipotesi che la violenza sessuale sia posta in essere nei confronti dell'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore indipendentemente dall'età della persona offesa; in precedenza l'aggravante era costituita dall'aver commesso il fatto a danno di minori. A tal proposito vengono inasprite le pene qualora la violenza sessuale sia commessa nei confronti di minori di anni 14, in tal caso la pena base prevista per il reato base, art. 609bis, è aumentata della metà (si giunge così ad una pena che va dai 9 ai 18 anni).

Qualora il reato di violenza sessuale sia commesso nei confronti di minore di anni 10, la pena base prevista per l'art. 609bis è raddoppiata (si giunge quindi ad una pena che va dai 12 ai 24 anni, a fronte dei precedenti, 7-14 anni); se la violenza sessuale è invece perpetrata a danno di un minore di anni 18 ma maggiore di anni 14, la pena base prevista per l'art. 609bis è aumentata di un terzo (si giunge quindi ad una pena che va dagli 8 ai 16 anni, a fronte della precedente che aveva una forbice sanzionatoria che andava dai 6 ai 12 anni). Quanto alla violenza sessuale di gruppo, art 609octies, le pene aumentano "da 8 a 14 anni" a fronte dei precedenti "6-12".

Articolo 17 della L.69/2019, modifiche all'art. 13bis della l. 26/07/1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

Per effetto delle modifiche apportate, è attualmente previsto che i soggetti condannati per i delitti di cui agli artt 572, 583 quinquies, 612bis, cp., possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

I soggetti condannati per i delitti di cui al co.1 dell'art. 13bis, della l. n. 354⁴¹, possono essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

41 "Le persone condannate per i delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies cp, nonché agli artt. 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1 quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione".

simi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazione e gli istituti penitenziari.

La rubrica dell'art. 13bis della l. n. 354/1975, "trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori" è sostituita da "trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori".

10. Discussione

Altri Paesi europei hanno da tempo affrontato la questione del rischio di recidiva dei *sex offender* con scelte trattamentali specifiche (Carabellese et al., 2012). L'obiettivo primario resta quello di ridurre in termini accettabili tale rischio, per quanto possibile evidentemente. Lo hanno fatto con il ricorso a misure anche estreme – si pensi ad esempio al registro degli autori di reati sessuali previsto in alcuni paesi – in risposta forse più a richieste pubbliche di sicurezza sociale che alla reale efficacia delle misure proposte; in altri casi attraverso previsioni normative specifiche anche premiali, prevedendo percorsi trattamentali, farmacologici e/o psicoterapici, talvolta obbligatori, affidati a pluriprofessionalità formate in maniera esclusiva sul trattamento di tale tipologia di reati. Il trattamento ormonale è parte, in molti paesi, di tale ventaglio di opportunità trattamentali.

L'efficacia di tali opzioni trattamentali dipende da molti fattori, legati in primo luogo alle motivazioni del reo, alle risorse psicologiche che è in grado di attivare (Zara & Farrington, 2016), al suo profilo di personalità (Lösel & Schmucker, 2017); talvolta la risposta è nulla, ad esempio nei *sex offender* con spiccata componente psicopatica, predatoria (Abracen, Looman, & Langton, 2008). Un ruolo fondamentale svolgono competenza e professionalità degli operatori coinvolti, l'aver una capacità di assessment adeguata, di analisi e interpretazione dei fattori – di rischio e protettivi – influenti in gioco. Anche il fatto che il trattamento sia intra o extra-carcerario, a quanto pare incide, avendo quest'ultimo margini di successo apparentemente più elevati (Lösel & Koehler, 2017).

La breve disamina fatta delle norme che regolano il trattamento intra ed extra-carcerario degli autori di crimini sessuali nel nostro Paese dimostra che solo negli ultimi anni sembrano essersi davvero aperte a logiche e politiche trattamentali, attraverso una più modulata ed ampia previsione di opportunità.

La l. 161/2017 e la l. 69 del 2019, congiuntamente alla citata sentenza (Roia, 2019) della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, sembrano aprire a nuovi scenari ed opportunità trattamentali per gli autori di reati sessuali. Siamo convinti costituiscano importanti occasioni, che necessitano di accordi strutturati fra amministrazioni penitenziarie ed operatori competenti e specificamente formati a riguardo. È degno di nota a riguardo che lo stesso "codice rosso" dedichi attenzione alla formazione del personale delle forze dell'ordine, oltre che della polizia penitenziaria che nello specifico contribuisce, attraverso l'osservazione, all'adozione di misure premiali alternative alla carcerazione.

È discutibile invece, a nostro parere, che gli oneri per la partecipazione a corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di natura sessuale, momento preliminare e necessario per l'accesso ad esempio alla sospensione condizionale della pena, sia posta a carico dell'interessato. Condizione che finirà per premiare chi, fra i *sex offender*, ha maggiori risorse e non la concretezza e fattibilità del percorso trattamentale, che deriva dall'analisi dei fattori personologici, di rischio e protettivi, a cui invece la letteratura internazionale dà importanza essenziale.

Anche il forte inasprimento delle pene previste per i reati sessuali costituisce a nostro avviso segnale contraddittorio sulla reale volontà del legislatore di favorire effettivi percorsi di recupero, tesi al cambiamento delle condotte sessuali dei *sex offender* ed al loro reintegro nel contesto sociale in maniera più "sicura". Può essere ragionevolmente "indigeribile" l'idea che un molestatore sessuale possa ritornare "libero" nella società molto prima che espia la pena, ma se uno degli obiettivi (non l'unico) della pena è rieducativo, se non si vuole che resti solo "sulla carta", bisogna avere il coraggio di scelte efficaci, che consentano il raggiungimento del minor rischio di recidiva possibile. Tanto nell'interesse comune, dell'individuo e della collettività.

È comprensibile che su un tema così "sensibile" vi sia cautela, ma se il recupero deve essere un'obiettivo, se l'ottica del trattamento è davvero in grado di ridurre efficacemente il rischio di recidiva, riteniamo sia preferibile che l'accesso a tali opportunità si svolga sul piano della trasparenza scientifica, ovvero della valutazione delle concrete possibilità di efficacia del trattamento, valutate caso per caso, attraverso programmi individualizzati, gli unici che abbiano dimostrato efficacia (Hanson, Bourgon, Helmus, & Hodgson 2009), piuttosto che su rigide preclusioni ab origine.

Il rischio, altrimenti, è di "premiare" chi riesce magari a districarsi meglio fra le pieghe delle norme e non chi ha più chance di riuscita, alla luce di trasparenti e documentate valutazioni dei fattori di rischio e protettivi, con il ricorso a strumenti validati e attraverso efficaci percorsi trattamentali.

In definitiva la l. 69 del 2019, il codice rosso, sembra aver strutturato anche nel nostro Paese opportunità trattamentali extra-carcerarie per gli autori di reati sessuali meno stigmatizzanti.

Si tratta certamente di un primo passo che potrebbe però portare alla formulazione di progettualità specifiche ed a collaborazioni importanti in tema di trattamenti per i *sex offender*.

Resta tuttavia inalterata la sensazione di farraginosità, di scarsa fluidità dei percorsi trattamentali per gli autori di reati sessuali che i cambiamenti normativi, accanto all'inasprimento delle pene ed alla tutela delle istanze di sicurezza sociale previsti, non sembrano essere stati in grado di chiarire completamente. Si ha la netta sensazione, per certi versi, che il legislatore non fosse davvero convinto della efficacia e dunque della possibilità di reale recupero del *sex offender*, ipotesi che viene proposta ma non realmente perseguita, di cui non se ne fa carico realmente; al momento appare più una previsione marginale che la preoccupazione centrale, che resta quella punitiva.

Manca poi un tassello dal nostro punto di vista fondamentale; qualsiasi percorso, trattamento, strada di recupero intrapresa o giudizio di recidiva formulato dovrebbe seguire regole scientifiche chiare e trasparenti, contemplare verifiche in concreto di fattibilità ed efficacia (per i progetti), e di consistenza (per i giudizi prognostici). Tutto ciò sarebbe a nostro avviso garanzia per il condannato ma anche per chi è chiamato ad operare, o ad emettere pareri, in un ambito così complesso e difficile.

Riferimenti bibliografici

- Abracen, J., Looman, J., & Langton, C. M. (2008). Treatment of sexual offenders with psychopathic traits. Recent research developments and clinical implications. *Trauma, Violence, & Abuse, 9*, 144–166. DOI: 10.1177/152483800831963330353
- Ackerman, A.R., Harris, A.J., Levenson, J.S. & Zgoba, K. (2011). Who are the people in your neighborhood? A descriptive analysis of individuals on public sex offender registries. *International Journal of Law and Psychiatry, 34* (3), 149–59.
- Andrews, D.A., Bonta, J. & Wormith, J. S. (2011). The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention? *Criminal Justice and Behavior, 38*(7), 735–755.
- Carabellese, F., Vinci, F., Catanesi, R. (2008). Compatibility Between Mental Disorder and Mental Capacity: Analysis of a Particular Case of Group Sexual Homicide. *Journal of Forensic Sciences*, vol. 53, 6, 1450–54. ISSN: 0022-1198.
- Carabellese, F., Rocca, G., Candelli, C., La Tegola, D., & Birkhoff, J.M. (2012). La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali. *Rassegna Italiana di Criminologia, 70*–83, ISSN: 1121-1717.
- Carnevale, S. (2015). I limiti alle presunzioni di adeguatezza: eccessi e incongruenze nel doppio binario cautelare. In L. Giuliani (ed.), *La riforma delle misure cautelari personali*. Torino.
- Catanesi, R., Carabellese, F. & Rinaldi R. (1998). La riabilitazione in psichiatria: alcune riflessioni in tema di responsabilità degli operatori delle strutture riabilitative. *Zachia, 1*, 37–58. ISSN: 0044-1570.
- Coluccia, A., Nucci, G., Cuomo, A., Benvenuti, M., Carabellese, F., Fagiolini, A., & Gabbriellini, M. (2017). La responsabilità dello psichiatra. *Rivista di Psichiatria, 52*(6), 226–235.
- Emiletti, L., Fratello, E., Garbarino, F., Giulini, P., & Moccia, G. (2012). *White paper on child sexoffenders, trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di Minori on-line per la prevenzione e il contrasto del fenomeno*, 54, 56, 57.
- Fadda, M.L. (2011). Magistrato di Sorveglianza di Milano, i reati con vittima vulnerabile: indagine e giudizio. Relazione su: *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*. Consiglio Superiore della Magistratura. Roma.
- Gannon, T. A., Olver, M. E., Mallion, J. S., & James, M. (2019). Does specialized psychological treatment for offending reduce recidivism? A meta-analysis examining staff and program variables as predictors of treatment effectiveness. *Clinical Psychology Review, 101*752.
- Garombo, M. F., Salvadori, S., Contarino, A., Castellino, N., Molinaro, S., & Garofano, P., et al. (2015). Factorial analysis of risk matrix 2000 on an Italian sample of sexual offenders. *Journal of Sexual Aggression, 22*(2), 137–146. Doi.org/10.1080/13552600.2015.1047908.
- Gualtieri, G., Traverso, S., Pozza, A., Ferretti, F., Carabellese, F., Gusinu, R., & Coluccia, A. (2020). Clinical risk management in High-Security Forensic Psychiatry Residences. Protecting patients and health professionals: perspectives and critical issues of the Law 81/2014. *La Clinica Terapeutica, 171*(2): e97–100. doi: 10.7417/CT.2020.2196
- Giulini, P., & Xella, C.M. (2011). *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*. Milano: Raffaello Cortina.
- Grady, M. D., Edwards, D. & Pettus-Davis, C. (2015). A Longitudinal Outcome Evaluation of a Prison-Based Sex Offender Treatment Program. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment, 1*–28. <http://doi.org/10.1177/1079063215585731>
- Hall, R. C., & Hall, R. C. (2007). A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues. *Mayo Clin Proc, 82*(4), 457–471. doi:10.4065/82.4.457.
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: a meta-analysis of recidivism studies. *J Consult Clin Psychol, 73*(6), 1154–1163. doi:10.1037/0022-006X.73.6.1154.
- Hanson, R. K., Bourgon, G., Helmus, L. & Hodgson, S. (2009a). *A meta-analysis of the effectiveness of treatment for sexual offenders: Risk, need, and responsivity*. Ottawa, Ontario, Canada: Corrections Research, Public Safety Canada.
- Hanson, R.K., Bourgon, G., Helmus, L., & Hodgson, S. (2009b). The principles of effective correctional treatment also apply to sexual offenders: A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior, 36*, 865–891. DOI: 10.1177/0093854809338545.
- Harris, D. A., Smallbone, S., Dennison, S., & Knight, R. (2009). Specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitment. *Journal of Criminal Justice, 37*, 37–44.
- Harris, D.A., Knight, R. A., Smallbone, S., & Dennison, S. (2011). Postrelease specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitments. *Sex Abuse, 23*, 243–259.
- Harrison, J. L., O'Toole, S. K., Ammen, S., Ahlmeyer, S., Harrell, S. N., & Hernandez, J. L. (2020). Sexual Offender Treatment Effectiveness Within Cognitive-Behavioral Programs: A Meta-Analytic Investigation of General, Sexual, and Violent Recidivism. *Psychiatry, Psychology and Law, 1*–25.
- Kenworthy, T., Adams, C.E. & Bilby, C., et al (2004). Psychological interventions for those who have sexually offended or are at risk of offending. *Cochrane Database Syst Rev*, CD004858.
- Khan, O., Ferriter, M., Huband, N., Powney, M. J., Dennis, J. A., & Duggan, C. (2017). Pharmacological interventions for those who have sexually offended or are at risk of offending. *British Journal of Psychological Advances, 23*(6), 360–360.
- Kim, B., Benekos, P. J., & Merlo, A. V. (2016). Sex offender recidivism revisited: Review of recent meta-analyses on the effects of sex offender treatment. *Trauma, Violence, & Abuse, 17*(1), 105–117.
- Illuminati G. (2015). Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell'imputato. *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 3.
- Mariotti, Culla, L. & Zinna S. (2001). Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo dell'amministrazione penitenziaria. *Rassegna penitenziaria e criminologica, 1*–3, 195–215.
- Jennings, W. G. (2015). *Innovations and advancements in sex offender research*. New York: Routledge.
- Lieb, R., Quinsey, V., & Berliner, L. (1998). Sexual Predators and Social Policy Source. *Crime and Justice, 23*, 43–114. The University of Chicago Press.
- Lösel, F., & Schmucker, M. (2017). Treatment of Sexual Offenders: Concepts and Empirical Evaluations. In B. Francis & T. Sanders (Eds.), *The Oxford handbook on sex offences and sex offenders* (pp. 392–414). New York: Oxford University Press.

- Mpofu, E., Athanasou, J. A., Rafe, C., & Belshaw, S. H. (2018). Cognitive-behavioral therapy efficacy for reducing recidivism rates of moderate-and high-risk sexual offenders: A scoping systematic literature review. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(1), 170-186.
- Olver, M. E., Nicholaichuk, T. P., & Gu De Wong, S. C. P. (2013). Sex offender treatment outcome, actuarial risk, and the aging sex offender in Canadian corrections: a long-term follow-up. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 25(4), 396-422.
- Palmisano R. (2015). Minorità sociale, vita detentiva, tema per gli Stati Generali dell'esecuzione penale, tavoli 4 e 2, Luglio 2015.
- Patrizi P., Cuzzocrea V., Bussu A., Lepri G.L. (2011). A new European network to exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young people. *II report, sexoffenders*, 11-41.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P., Jennings, W. G., Diamond, B., & Craig, J. (2012). Sex offenders and sex offending in the Cambridge study in delinquent development: prevalence, frequency, specialization, recidivism, and (dis)continuity over the life-course. *Journal of Crime and Justice*, 35, 1-15.
- Pomilla, A. (2018). Distorsioni cognitive e schemi maladattivi precoci nei sex-offender: riferimenti teorici e di ricerca nella letteratura. *Tendencias Sociales. Revista de Sociología*, 2, 95-127.
- Prentky, R.A., Janus, E., Barbaree, H., Schwartz, B. & Kafka, M. (2006). Sexually violent predators in the courtroom: Science on trial. *Psychology, Public Policy, and Law*, 12, 357-393.
- Roia, F. (2019). Audizione commissione giustizia del Senato, magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, osservazioni al ddl n. 1200. Roma 11 Giugno 2019.
- Schmucker & Lösel (2017). Sexual offender treatment for reducing recidivism among convicted sex offenders: a systematic review and meta analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1-75.
- Schober, J.M., Kuhn, P.J., Kovacs, P.G., Earle, J.H., Byrne, P.M., & Fries, R.A. (2005). Leuprolide acetate suppresses pedophilic urges and arousability. *Arch Sex Behav*. 34, 691-705.
- Seto, M.C., Harris, G.T., Rice, M.E., & Barbaree, H.E. (2004). The screening scale for pedophilic interests predicts recidivism among adult sex offenders with child victims. *Arch Sex Behav*. 33, 455-466.
- Seto, M.C. (2009). Pedophilia. *Annu Rev Clin Psychol*, 5, 391-407. doi:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153618.
- Spangher, G. (2015). Un restyling per le misure cautelari. *Dir. Pen. e Proc.*, 5.
- Steel, C. M., Newman, E., O'Rourke, S., & Quayle, E. (2020). A systematic review of cognitive distortions in online child sexual exploitation material offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 101375.
- Ter Beek, E., Spruijt, A., Kuiper, C. H., van der Rijken, R. E., Hendriks, J., & Stams, G. J. J. (2018). Treatment effect on recidivism for juveniles who have sexually offended: A multilevel meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 46(3), 543-556.
- Thibaut, F., De La Barra, F., Gordon, H., Cosyns, P., Bradford, J.M.W., & Disorders, W.T.F., et al. (2010). The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP). Guide- lines for the biological treatment of paraphilias. *World Journal of Biological Psychiatry*, 11(4), 604-655.
- Thornton, D. (2010). *Scoring Guide for Risk Matrix 2000*, 10/SVC. Unpublished document.
- Tofte, S. (2007). No easy answers. *Human Rights Watch*, 19 (4G), 1-146.
- Turner, D., Gregório Hertz, P., Sauter, J., Briken, P., & Rettenberger, M. (2018). Pharmacological treatment of sexual offenders in German outpatient treatment centers. *International Clinical Psychopharmacology*, 33(6), 349-352.
- Zara, G., & Farrington, D. P. (2016). *Criminal recidivism: Explanation, prediction and prevention*. Abingdon, UK: Routledge.
- Zara, G. (2019). Cognitive-behavioral treatment to prevent offending and to rehabilitate offenders. In D. P. Farrington, L. Kazemian, & A. R. Piquero (Eds.), *The Oxford Handbook on Developmental and Life-Course Criminology* (pp. 694-725). New York, USA: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190201371.013.29.
- Xella, C. M. (2014). La valutazione del rischio di recidiva per gli autori di reati sessuali. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXXVI(4-2013), 1-20.
- Xella, C.M. (2017). L'application du Good Lives Model en milieu carceral: une experience italienne. In E. Dieu (ed.), *Les innovations criminologiques*. Paris: L'Harmattan.
- Yates, P.M. (2013). Treatment of Sexual Offenders: Research, Best Practices, and Emerging Models. *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy*, 8(3-4), 1-7.
- Ward, T. (2010). Punishment or therapy? The ethics of sexual offending treatment. *Journal of Sexual Aggression*, 16, 286-295.
- Winder, B., Fedoroff, J. P., Grubin, D., Klapilová, K., Kamenskov, M., Tucker, D., & Vvedensky, G. E. (2019). The pharmacologic treatment of problematic sexual interests, paraphilic disorders, and sexual preoccupation in adult men who have committed a sexual offence. *International Review of Psychiatry*, 31(2), 159-168.
- http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/content/centre-de-recherche-action-et-de-consultations-en-sexocriminologie-crasc_en
- <http://www.ch-sainte-anne.fr/Offres-de-soins/Psychiatrie/-Psychiatrie-adulte/S.P.M.P>